



I COLORI DEL SORRISO ODV

STATUTO

ULTIMO AGGIORNAMENTO
23 GIUGNO 2019

ART. 1	(Denominazione e sede)	PAG. 3
ART. 2	(Statuto e Regolamento)	PAG. 3
ART. 3	(Finalità)	PAG. 3
ART. 4	(Attività)	PAG. 4
ART. 5	(Associati - Ammissione)	PAG. 5
ART. 6	(Diritti e doveri dei soci)	PAG. 6
ART. 7	(Perdita della qualità di socio)	PAG. 7
ART. 8	(Del volontario e attività di volontario)	PAG. 8
ART. 9	(Gli organi sociali)	PAG. 8
ART. 10	(L'Assemblea)	PAG. 8
ART. 11	(Assemblea ordinaria - competenze)	PAG. 9
ART. 12	(Assemblea straordinaria - competenze)	PAG. 10
ART. 13	(Organo di amministrazione)	PAG. 11
ART. 14	(Il Presidente)	PAG. 13
ART. 15	(Vice Presidente)	PAG. 14
ART. 16	(Segretario)	PAG. 14
ART. 17	(Tesoriere)	PAG. 15
ART. 18	(Membri dell'Organo di amministrazione)	PAG. 15
ART. 19	(Risorse economiche)	PAG. 16
ART. 20	(I beni)	PAG. 16
ART. 21	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	PAG. 16
ART. 22	(Bilancio di esercizio)	PAG. 16
ART. 23	(Convenzioni)	PAG. 17
ART. 24	(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)	PAG. 17
ART. 25	(Responsabilità della organizzazione)	PAG. 17
ART. 26	(Assicurazione dell'organizzazione)	PAG. 17
ART. 27	(Libri)	PAG. 17
ART. 28	(Lavoratori)	PAG. 18
ART. 29	(Scioglimento dell'associazione)	PAG. 18
ART. 30	(Devoluzione del patrimonio)	PAG. 18
ART. 31	(Controversie)	PAG. 19
ART. 32	(Disposizioni finali)	PAG. 19

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita in forma di Organizzazione di Volontariato, l'associazione denominata "I COLORI DEL SORRISO ODV" di seguito in breve "associazione".

Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a base democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'associazione è un Ente del Terzo settore.

La sua durata è a tempo indeterminato.

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV".

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di VARESE (VA).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto e Regolamento)

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Esso è interpretato secondo i criteri di interpretazione dei contratti e dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

L'assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto e il Regolamento vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

ART. 3 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende promuovere e diffondere il volontariato, la clownterapia e la pedagogia del circo sociale in diversi contesti sociali.

ART. 4 (Attività)

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale i cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
4. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
5. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, comunità, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;

6. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
7. attuare collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
8. realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali in linea con quanto sopra indicato.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attività di raccolta pubblica di fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, enti, associazioni o federazioni sia nazionali che internazionali di cui condivide obiettivi e metodi e che svolgono attività della stessa natura, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 **(Associati - Ammissione)**

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione come socio deve presentare domanda di iscrizione e dichiarare di obbligarsi all'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Può presentare domanda per divenire socio dell'Associazione la persona fisica, maggiore di età, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale, la quale è stata ammessa a svolgere o ha svolto il corso base di clownterapia organizzato dalla stessa Associazione o da un'Associazione o Ente che condivide le medesime finalità e/o svolga attività della medesima natura o analoghe, previo colloquio selettivo con rappresentanti dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione di rigetto può, entro 30 (trenta) giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea ordinaria dei soci in occasione della successiva prima convocazione.

La presentazione della domanda di ammissione, l'accettazione della domanda, il versamento della quota sociale seguita dall'iscrizione al Libro dei soci, danno il diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dall'Organo di amministrazione, senza ulteriore presentazione di domanda.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e/o la facoltà di esclusione nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge, del presente Statuto e del Regolamento;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i verbali e i libri sociali;
- votare in Assemblea direttamente o per delega purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro;
- cooperare al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito ed entro il termine fissato dall'Organismo di amministrazione. Il mancato pagamento nel termine fissato è considerato recesso volontario del socio come indicato nel successivo art. 7;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, non attuare iniziative in contrasto con le finalità e aspirazioni che ne animano

l'attività associativa, mantenere riservate le discussioni e le opinioni espresse all'interno delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

I soci che tengono un comportamento difforme, che violino lo Statuto, il Regolamento o le disposizioni degli organi sociali, o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione sono passibili di sanzioni disciplinari.

L'Organo di amministrazione, accertate le mancanze, dovrà intervenire e, a seconda della gravità del comportamento, applicare le sanzioni del richiamo, della diffida, della sospensione o della esclusione.

ART. 7 **(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per:

- a) morte;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso comunicato per iscritto all'associazione;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti che contravvengono e/o violano le norme e gli obblighi statutari, regolamentari e/o deliberate dagli organi associativi; che arrecano danni materiali o morali all'associazione; che danneggino l'immagine o la reputazione dell'Associazione; che senza adeguato motivo si mettono in condizione di inattività prolungata.

Le norme contenute nel Regolamento interno disciplinano nel dettaglio le singole ipotesi.

La perdita della qualità di socio di socio è deliberata dall'Organo di amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, all'associato devono essere contestati per iscritto – tramite comunicazione per posta elettronica o per raccomandata a/r - gli addebiti che gli vengono mossi con facoltà, per lo stesso, di replicare e/o di presentare giustificazioni.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla comunicazione presentando ricorso scritto all'Organo di amministrazione nella persona del Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera nel corso della sua prima riunione e dopo aver ascoltato, in contraddittorio, gli argomenti difensivi dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta - tramite posta elettronica o per raccomandata a/r- la sua volontà all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

La morosità nel pagamento della quota sociale nei termini fissati è considerato recesso volontario.

I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dall'Organo di amministrazione dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 **(Del volontario e attività di volontario)**

I soci-volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal Regolamento dell'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

I componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Associazione è basata su un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare un solo altro socio.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Non può essere conferita delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro dell'Organo di amministrazione più anziano per età presente alla riunione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che intendono sottoporre all'organo.

La convocazione è inoltrata tramite avviso scritto a mezzo lettera, fax, e-mail, programma gestionale interno, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Le votazioni sono palesi per appello nominale e/o per alzata di mano, tranne quelli riguardanti la nomina dell'Organo di amministrazione e le persone.

Il Presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 **(Assemblea ordinaria - competenze)**

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- Determina e approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ed il preventivo economico;
- approva il Rendiconto/Bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione determinandone previamente il numero dei componenti. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati nel rispetto del principio del contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di amministrazione assembleari;
- approva l'ammontare della quota associativa deliberata dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sugli atti gestori espressamente rimessi alla competenza dell'Assemblea dall'Organo di amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata per delega almeno la metà più uno dei soci iscritti e, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

ART. 12 **(Assemblea straordinaria - competenze)**

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto l'Assemblea delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per le delibere di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 13 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e la direzione dell'Associazione.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni, la cui elencazione è da intendersi esemplificativa e non esaustiva:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività della Associazione;
- elaborare il programma delle attività future dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

- deliberare sull'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- provvedere all'invio delle comunicazioni inerenti l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- predisporre e proporre modifiche o integrazioni dei regolamenti interni che di volta in volta si renderanno necessari;
- conferire incarichi di collaborazione esterna;
- conferire procure speciali;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto preventivo, il programma di attività e il Bilancio consuntivo;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- deliberare in merito al rimborso delle spese documentate;
- deliberare gli importi delle quote di ingresso e delle quote associative annuali per i Soci, che vengono successivamente ratificati dalla prima Assemblea utile;
- deliberare gli importi di eventuali contributi straordinari che vengono successivamente ratificati dalla prima Assemblea utile;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto e del Regolamento;
- prendere atto dei soci receduti volontariamente, anche per morosità, e decidere sull'eventuale richiesta di ri-ammissione;
- deliberare le convenzioni tra l'associazione e altri Enti e/o soggetti privati o pubblici;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e ogni altra carica funzionale delegata alle attività associative. Qualora vi siano più membri eletti nell'Organo di amministrazione che vogliano ricoprire la carica di Presidente la decisione finale verrà assunta dall'Assemblea dei soci;
- attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- prendere in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea;

L'Organo di amministrazione è eletto ogni 3 (tre) anni ed è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove).

I componenti l'Organo sono eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con gli adempimenti Statutari e sono rieleggibili nel tempo.

Il numero dei componenti l'Organo di amministrazione è deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente tramite avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale (telefonico, posta elettronica, ecc.), con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della riunione.

E' convocato almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Organo di amministrazione qualora lo richieda per iscritto la maggioranza dei suoi componenti.

Qualsiasi convocazione dell'Organo dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede quella riunione.

I membri dell'Organo di amministrazione ed i soci ammessi a presenziare alle riunioni sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse nell'ambito delle riunioni stesse.

Di tutte le riunioni dell'Organo di amministrazione deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal membro più giovane di età.

Tutti i soci che lo chiedono possono prendere visione dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione. I verbali stessi possono essere trasmessi ai soci anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

L'Organo di amministrazione può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

L'Organo di amministrazione, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, compreso il Presidente, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, attingendo alla graduatoria dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria.

Se la graduatoria elettorale è esaurita si procederà con elezioni suppletive per l'elezione dei membri da sostituire a quelli mancanti.

Qualora l'amministratore uscente non fosse disponibile a rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore, l'Organo di amministrazione opererà con pieni poteri sino all'elezione del nuovo membro.

In caso venga a mancare il Presidente tutti i suoi compiti vengono assunti dal Vice-Presidente limitatamente al disbrigo degli affari correnti – ordinaria amministrazione- e sino alla nomina del nuovo Presidente.

Se opportuno, per la gestione di questa fase e anche successivamente potranno essere ridistribuite le varie cariche all'interno dell'Organo di amministrazione.

I nuovi membri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori o del limite minimo di membri previsto dallo Statuto comporta la decadenza dell'intero Organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di amministrazione decaduto rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organo per il disbrigo degli affari correnti.

Gli amministratori rimasti in forza indicano un'Assemblea dei soci per eleggere un nuovo Organo di amministrazione entro 3 mesi dall'evento che ha provocato la decadenza dell'intero Organo.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- apre conti correnti bancari e postali ed effettua qualsiasi operazione economica o finanziaria per conto dell'Associazione
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- presiede e convoca l'Assemblea e l'Organo di amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dei Regolamenti e dello Statuto, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti pubblici e privati e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- su delibera dell'Organo di amministrazione conferisce incarichi di collaborazione esterna, procure speciali e nomina avvocati e eventuali consulenti nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed organismi di conciliazione;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora l'Organo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione. La sua funzione viene meno per decesso, scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per

eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza o impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Segretario o dal membro dell'Organo di amministrazione più anziano d'età.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Almeno un mese prima la scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo.

ART. 15 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è scelto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 (Segretario)

Il Segretario è scelto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri.

Egli dirige le funzioni inerenti la gestione della segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dell'Organo di amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (Libri Verbali delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione, Libro dei Soci e Registro dei Volontari dell'Associazione), garantendo la libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 17 (Tesoriere)

Il ruolo di Tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal Vice Presidente o da altro consigliere eletto tra i membri dell'Organo di amministrazione.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predisporre lo schema del Bilancio d'esercizio accompagnandolo da idonea relazione contabile;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della stessa e dei documenti contabili;
- curare la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione;
- curare la gestione della cassa dell'Associazione tenendone idonea contabilità.

ART. 18 **(Membri dell'Organo di amministrazione)**

I membri dell'Organo di amministrazione concorrono, in sede all'Organo di amministrazione, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente, l'Organo di amministrazione può attribuire a singoli membri specifici compiti operativi, ed esecutivi, anche temporanei. Tali incarichi, in ogni caso, non potranno prevedere facoltà di spesa e/o assunzione di impegni da parte dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri membri dell'Organo amministrativo l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che l'Organo di amministrazione può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Associazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'Associazione e reperire sponsor.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta pubblica di fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;

- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra entrata prevista dalla legge e dal D.Lgs. 117/2017.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le attività di carattere generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili registrati ed i beni mobili sono collocati nella sede o nei magazzini a disposizione dell'organizzazione.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 22 (Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 (Libri)

Oltre alle scritture prescritte nell'art. 13 (scritture contabili e bilancio) del D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e/o dal Segretario;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale qualora diversi dagli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e/o dal Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e/o dal Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo e/o dal Segretario;

I Verbali di Assemblea o dell'Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare personalmente, o per il tramite di professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento, secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento, e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organo di amministrazione.

ART. 28 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Si rinvia a quanto previsto dagli articoli 16 e 33 del D. Lgs. 117/2017 ed alla normativa vigente in materia.

ART. 29 (Scioglimento dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato a norma degli articoli precedenti, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale di cui all'art. 45 comma 1° del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazione o Enti di volontariato avente finalità analoghe, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista del Decreto Legislativo 460/1997.

ART. 31 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, ivi incluse quelle promosse da e nei confronti di amministratori e comunque relative al rapporto sociale, al presente Statuto, al Regolamento, saranno previamente devolute al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del

Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale dell'Organismo di Mediazione della CCIAA di Varese.

I soci si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Art. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.